

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 09-03-2023)

INDICE GENERALE

- ARTICOLO 1 – OGGETTO
- ARTICOLO 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ARTICOLO 3 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ARTICOLO 4 – SOGGETTO ATTIVO
- ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ARTICOLO 6 – SOGGETTI PASSIVI
- ARTICOLO 7 – COSTO DI GESTIONE
- ARTICOLO 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ARTICOLO 9 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ARTICOLO 10 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ARTICOLO 11 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ARTICOLO 12 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ARTICOLO 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ARTICOLO 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ARTICOLO 15 – SCUOLE STATALI
- ARTICOLO 16 – TRIBUTO GIORNALIERO
- ARTICOLO 17 – TRIBUTO PROVINCIALE
- ARTICOLO 18 – FESTE, SAGRE PAESANE E MANIFESTAZIONI IN GENERE
- ARTICOLO 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE
- ARTICOLO 20 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ARTICOLO 21 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
- ARTICOLO 22 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
- ARTICOLO 23 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ARTICOLO 24 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ARTICOLO 25 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ARTICOLO 26 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ARTICOLO 27 – POTERI DEL COMUNE
- ARTICOLO 28 – ACCERTAMENTO
- ARTICOLO 29 – SANZIONI
- ARTICOLO 30 – RISCOSSIONE
- ARTICOLO 31 – INTERESSI
- ARTICOLO 32 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ARTICOLO 33 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ARTICOLO 34 – RISCOSSIONE COATTIVA
- ARTICOLO 35 – CONTENZIOSO
- ARTICOLO 36 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ARTICOLO 37 – RAVVEDIMENTO OPEROSO
- ARTICOLO 38 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE
- ARTICOLO 39 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ARTICOLO 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ARTICOLO 41 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ALLEGATO 1 – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
- ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente titolo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Sono altresì disciplinate le disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) che hanno riflessi sulla presente Tassa sui Rifiuti, le disposizioni rilevanti del metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, nonché le disposizioni di cui alle delibere ARERA 444/2019 (TITR), 15/2022 e s.m.i. e le disposizioni di cui al Dlgs 116/2020 e 118/2020.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Nello specifico con il presente regolamento si disciplinano:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

ARTICOLO 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, sino alle eventuali differenti disposizioni da parte dell'ARO 8.

3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 116/2020, come da Allegato 2 al presente Regolamento.

ARTICOLO 3 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate da altre disposizioni normative, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

ARTICOLO 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 26, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
Tipografie – stamperie – vetrerie	30%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie – tintorie – locali parrucchieri	30%
Verniciatura – galvanotecnici – fonderie	30%
Officine di carpenteria metallica	30%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978)	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

1. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
2. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed i FIR (formulari identificativo rifiuti).
3. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo si applicano a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento; nel caso, invece, di parcheggi di aziende di autotrasporto o per aree in cui è esercitata l'attività di parcheggi a pagamento l'area scoperta è da considerarsi operativa in quanto utilizzata direttamente per l'esercizio di un'attività economica e pertanto soggetto al tributo;

k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

l) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;

n) le aree degli specchi acquei destinati esclusivamente al transito e alla manovra dei natanti;

o) le unità immobiliari oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca (ai sensi del comma 3-bis dell'art. 51 del D.Lgs. n. 159/2011). La tassa è sospesa durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino all'assegnazione o destinazione degli stessi, salvo che la tassa non sia dovuta da altro soggetto diverso dall'indagato che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l'immobile.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche e non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

c) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

d) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso;

e) fabbricati e superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da idonea documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

8. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

9. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

10. Le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica sono considerati come riferiti ad un solo componente il nucleo familiare, fermo restando la possibilità del Comune di effettuare in sede di accertamenti le opportune verifiche.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei

confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i localie le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 7 – COSTO DI GESTIONE

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal DPR n. 158/1999 e dalla deliberazione emanata dall'Autorità di Regolazione ARERA n. 363/2021.

ARTICOLO 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ARTICOLO 9 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 10 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 11 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. I Bed & Breakfast, che svolgono attività ricettiva a conduzione familiare in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, come definiti dalla Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27, sono equiparati alle utenze domestiche con nucleo familiare composto da:
 - "6 o più familiari" nel periodo di apertura dichiarato al SUAP e all'Ufficio Tributi (intero anno in caso di omessa dichiarazione);
 - numero componenti risultante da anagrafe nel periodo di chiusura.

ARTICOLO 12 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune è necessario presentare una dichiarazione contenente i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato in numero di tre (3) componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
7. Le riduzioni si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti.
8. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare il o i componenti lavoratori dipendenti delle forze dell'Ordine obbligati a dimorare fuori dal Comune di Morciano di Leuca la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare.
9. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare il o i componenti che siano domiciliati fuori sede o all'estero per motivi di studio, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione dall'Autorità di competenza ovvero con contratto di locazione non inferiore a mesi 9 (nove).
10. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune di Morciano di Leuca per motivi di lavoro, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nonché con contratto di locazione non inferiore a mesi 9 (nove).
11. Per i locali quali cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche ed alle stesse si applica la stessa tariffa dell'abitazione principale e viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile, legata al numero di occupati della stessa.

12. Per i locali adibiti ad attività economiche cessate, qualora vi sia l'allacciamento ai pubblici servizi, si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante. In caso di molteplicità dei predetti locali, la quota variabile è computata una sola volta, in aggiunta alla quota variabile riferita all'eventuale utenza abitativa.

13. A richiesta motivata del titolare della posizione TARI è previsto che qualora lo stesso sia proprietario e intestatario di un numero di immobili ad uso abitativo, di categoria A, con esclusione delle abitazioni di lusso, superiore a due, dal terzo immobile la composizione del nucleo familiare è parametrata rispetto alla superficie dell'immobile come da tabella che segue:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
INFERIORE O UGUALE A 50 MQ	2
DA 51 MQ A 150 MQ	3
SUPERIORE A 150 MQ	4

ARTICOLO 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per gli specchi acquei è considerata soggetta a tassazione la superficie liquida data in concessione ad uso ormeggio imbarcazioni, intesa come proiezione della superficie delle barche potenzialmente presenti. Il pagamento del tributo (TARI) spetta al subconcessionario o al gestore.

5. Per le aree scoperte in concessione demaniale adibite a stabilimenti balneari, sportivi, nautici ed assimilabili, la tassa si applica sull'area disponibile recintata o avuta in concessione (per i locali compresi in stabilimenti balneari, nei quali sia svolta attività di ristorante, bar, pizzeria, sala da ballo, ecc. la tariffa da applicarsi è quella prevista per la rispettiva categoria).

6. Per le aree scoperte in concessione demaniale adibite a nautica da diporto, la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata dalla sommatoria dell'area a terra (100%) più la superficie dello specchio acqueo calcolata come al comma n° 4. È tenuto al pagamento del tributo TARI il sub-concessionario o il gestore.

7. Per i parcheggi all'aperto a pagamento, la superficie imponibile sarà quella relativa alle aree strettamente utilizzate per il parcheggio delle autovetture con esclusione delle corsie e spazi di manovra.

8. Per i campeggi, la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata dalla sommatoria delle superfici coperte quali reception, sale comuni, servizi igienici, ecc. nonché della superficie delle piazzole adibite alla sosta delle tende, camper, ecc., con esclusione delle corsie e spazi di manovra.

9. Per le strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere), bed & breakfast, agriturismo e turismo rurale e pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili) regolarmente censite presso lo sportello unico attività produttive (SUAP), la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata nel modo seguente:

- 100% delle superfici coperte;
- 70% delle superfici scoperte esterne utilizzate per la somministrazione di cibi e bevande.

10. Per i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, i titolari o legali rappresentanti dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno a cui fa riferimento il tributo, una planimetria in scala adeguata con relativo layout e tabella per il calcolo delle superfici. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, la superficie di riferimento sarà quella derivante dalla relazione tecnica e dal progetto depositato agli atti del Comune.

ARTICOLO 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 1.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali.

8. Nel caso di Bed & Breakfast svolto in forma imprenditoriale la superficie dell'abitazione destinata a tale attività è inserita nella categoria "alberghi senza ristorante".

9. Per gli specchi acquei e per le aree scoperte in concessione demaniale adibite a nautica da diporto alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista nella categoria “Stabilimenti balneari”.

ARTICOLO 15 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

ARTICOLO 16 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.

8. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa di attività che presenta maggiore analogia.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 17 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 18 – FESTE, SAGRE PAESANE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

1. Chiunque occupi in via temporanea ed occasionale Aree Pubbliche e Aree Private ad uso Pubblico per lo svolgimento di sagre, feste di partiti e movimenti politici, concerti, manifestazioni espositive gestite da privati, serate e pubblici spettacoli, è tenuto al pagamento della TARI.
2. Nei casi di cui al comma precedente, l'importo della tariffa è determinato in maniera forfettaria giornaliera, in ragione dei servizi prestati dal gestore ed è stabilito annualmente con le modalità di approvazione delle tariffe.
3. Il rilascio, da parte degli uffici competenti, delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività in oggetto, sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti quale contributo per la TARI.

ARTICOLO 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) riduzione del 20 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, limitatamente ad una sola unità immobiliare;
 - b) riduzione del 30 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero (iscritti A.I.R.E.), limitatamente ad una sola unità immobiliare;
 - c) riduzione del 66,66 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per l'abitazione occupata da soggetti che risiedono all'estero (iscritti A.I.R.E.) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, così come previsto dall'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - d) riduzione del 25 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali della durata massima di 120 giorni, o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione pari al 15 per cento per le attività stagionali della durata massima di 210 giorni. Rientrano, inoltre, in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa. Il contribuente è tenuto a dichiarare annualmente in autocertificazione il periodo di effettivo svolgimento dell'attività;
 - e) riduzione del 50 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per le attività di agriturismo e home restaurant.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, competono a richiesta dell'interessato che presenta, a pena di decadenza, apposita istanza entro il mese di gennaio di ciascun anno.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta nella misura del 20% nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

5. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 20 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 682 lettera a) punto quattro della Legge 147/2013:

- a) Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti, che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa.
- b) L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro i termini che verranno fissati dall'avviso pubblico che sarà pubblicato con cadenza annuale e compatibilmente con la disponibilità di spesa dei bilanci di competenza.
- c) Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi e i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
- d) Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- e) Le riduzioni sono applicate a conguaglio, tramite restituzione/compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

2. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i.

ARTICOLO 21 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati

diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendano avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell'anno in corso, la scelta dovrà essere vincolante per almeno due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione.

4. Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell'anno in corso, dovranno garantire l'intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni.

5. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato.

6. Entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno di competenza della TARI per come desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti con gli allegati e le modalità previste dal regolamento di gestione del servizio rifiuti.

7. La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all'incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie valevoli per il Comune di Morciano di Leuca (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato:

% COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA MEDIA PER TIPOLOGIA DI UTENZA				
MATERIALI	RISTORAZIONE	COMMERCIO ALIMENTARE	COMMERCIO NON ALIMENTARE	UFFICI SCUOLE
CARTA	5	7	22	29
CARTONE	4	8	28	22
ORGANICO	41	40	2	2
PLASTICA	3	6	13	13
VETRO	15	5	2	2
METALLI	1	2	1	1
ALTRO	1	3	1	1
TOTALE	70	70	70	70

Appartengono alla macrocategoria "ristorazione" le seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- ristoranti, trattorie
- bar, caffè, pasticcerie

Appartengono alla macrocategoria “commercio alimentare” le seguenti categorie:

- stabilimenti balneari
- case di cura e riposo
- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- plurilicenze alimentari e/o miste
- ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- discoteche, night club

Appartengono alla macrocategoria “commercio non alimentare” le seguenti categorie:

- campeggi, distributori carburanti
- esposizioni, autosaloni
- alberghi senza ristorante
- negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere
- carrozzeria, autofficina, elettrauto
- attività artigianali di produzione beni specifici

Appartengono alla macrocategoria “uffici scuole” le seguenti categorie:

- musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- uffici, agenzie
- banche, istituti di credito, studi professionali

8. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano più attività, sulla base della loro attività prevalente, possono richiedere la ricollocazione in una macrocategoria differente rispetto a quella assegnata nel presente regolamento. In tal caso, unitamente alla domanda da trasmettere al Comune entro il 30 giugno, l'utenza deve inviare apposita istanza nella forma di autocertificazione delle informazioni contenute.

9. Le utenze non domestiche che decideranno di avviare autonomamente a recupero i rifiuti urbani dovranno consegnare, entro il 7 gennaio dell'anno del mancato utilizzo del servizio pubblico, i contenitori forniti loro in comodato d'uso dal Comune per la raccolta dei rifiuti. In base alla tipologia di rifiuto gestita in autonomia, verranno consegnati i contenitori presso l'immobile adibito a Centro Comunale di Raccolta, ubicato in via Olimpica.

ARTICOLO 22 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato

apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e la delega al soggetto appositamente individuato per la presentazione telematica dei dati inerenti alla produzione di rifiuti urbani delle utenze non domestiche, redatta sulla base del modello predisposto dal Comune. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Entro il giorno 10 di ciascun mese, le utenze non domestiche che si avvalgono dell'esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dovranno trasmettere a mezzo PEC al protocollo dell'Ente, tramite il soggetto appositamente individuato per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, indicato nella delega, i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente, utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero l'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il Comune provvede di conseguenza, mensilmente ed annualmente, a trasmettere tali dati ad AGER, ad ARPA e sul Portale dell'Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine di cui al comma 2, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico hanno l'obbligo di comunicarlo tramite PEC al Comune entro la data del 30 giugno di ogni anno. La decorrenza della richiesta avverrà a partire dall'anno successivo a quello di comunicazione e la scelta sarà ritenuta vincolante per almeno due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione.

6. Le utenze non domestiche che hanno presentato apposita richiesta per avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per gli anni 2021 o 2022 e che intendano usufruire della risoluzione anticipata rispetto al termine di 5 anni già fissato potranno comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ARTICOLO 23 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, limitatamente ad una sola unità immobiliare, è prevista una riduzione del 30 per cento della quota variabile del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ARTICOLO 24 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell'intera tariffa.

ARTICOLO 25 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe per i residenti nel territorio comunale e per gli iscritti A.I.R.E.

3. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, il modificarsi del nucleo familiare tempestivamente.

4. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 26 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all'Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero tramite posta, via e-mail, posta elettronica certificata (pec) o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla Home Page del Portale Istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.morcianodileuca.le.it/trasparenza-rifiuti> e disponibile presso gli sportelli fisici;

2. La dichiarazione di attivazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all'ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all'ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data di intervento della variazione/cessazione suddetta.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione non avendo effetti retroattivi.

5. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: codice utenza, dati catastali dell'unità immobiliare soggetta a tributo e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita ed occupata, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti ivi incluso il numero di quelli non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali dell'unità immobiliare soggetta a tributo e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita ed occupata, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero

- civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente il codice fiscale, la residenza, o, nel caso di utenza non domestica, denominazione societaria, partita IVA e sede legale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza;
- d) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- e) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

8. In occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il termine previsto dal comma 2 del presente articolo.

9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dal presente articolo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ARTICOLO 27 – POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ARTICOLO 28 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019 e dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, costituisce titolo idoneo al recupero coattivo dell'importo da riscuotere.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 29 – SANZIONI

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a trenta giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 (trenta) per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100 (cento) per cento del tributo non versato, con un minimo di 100 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta (50) per cento

del tributo non versato, con un minimo di 100 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa dieuro 100 (cento).

5. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. così come previsto all'art. 35 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 30/04/2016.

ARTICOLO 30 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

2. Il Comune è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il Comune, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

3. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il Comune è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

4. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il Comune dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

5. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi, il Comune è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

6. Il tributo TARI è riscosso da parte del Comune con scadenze e modalità fissate anno per anno dal Consiglio Comunale.

7. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modalità di pagamento gratuita come da disposizioni ARERA, art. 24 della Del. 15/2022/R/rif) e attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

8. Le scadenze delle singole rate sono fissate nella Delibera di approvazione delle tariffe.

9. Con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata, il termine di scadenza per lo stesso è fissato nella Delibera di approvazione delle tariffe in venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

10. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

11. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

12. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

13. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

14. Al contribuente che non versi alla prescritta scadenza le somme indicate nel sollecito di versamento è notificato, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, costituisce titolo idoneo al recupero coattivo dell'importo da riscuotere.

ARTICOLO 31 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 32 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi

addebitati).

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo per la notifica di avvisi di accertamento, o con importi dovuti ad altri tributi comunali, come disciplinato dall'art. 54 del Regolamento generale delle Entrate, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 30 aprile 2016.

ARTICOLO 33 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 34 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

ARTICOLO 35 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

2. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

ARTICOLO 36 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo n. 218/1997.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento della procedura di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, così come previsto dall'art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 30/04/2016.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

4. La rateazione è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto dirigenziale, nel quale comunque deve essere precisato che:

- Il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la rateazione concessa e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è automaticamente e immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- Il carico non può più essere rateizzato.

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi legali più l'eventuale maggiorazione consentita dalla legge, se stabilita dal Comune.

ARTICOLO 37 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Nel caso di tardivi, omessi o parziali pagamenti alle scadenze stabilite, è possibile regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto agevolato del ravvedimento operoso (lettera a-bis) contenuta nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472/97.

2. Per usufruire del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia già stata constatata e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza.

ARTICOLO 38 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2023, pertanto a partire da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/12/2021.

ARTICOLO 39 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 41 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO 1 – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Utenze non domestiche:

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburanti
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, autosaloni, locali di deposito
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura
- 8 Uffici, agenzie
- 9 Banche, istituti di credito e studi professionali
- 10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicole, farmacie tabaccai, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
- 13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticcerie
- 18 Supermercati, pane pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e /o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21 Discoteche, night club, sale giochi

ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze

- a. domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.